

Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Venezia o da altri Enti per il tramite del Comune.
2. Si fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modificazione ed integrazione alle precitate norme.
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. Gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini dell'accesso o della fruizione dei sottoelencati servizi, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche:
 - A. ammissioni nidi d'infanzia e servizi innovativi ed integrativi e relative rette;
 - B. contributi per libri di testo;
 - C. borse di studio e rimborso spese scolastiche;
 - D. esenzione trasporto scolastico;
 - E. esenzione buoni mensa per refezioni scolastiche;
 - F. contributi per acquisto prima casa;
 - G. contributi regionali per spese di natura straordinaria ex L.R. 8/1986;
 - H. contributi comunali per pagamento rette servizi assistenziali residenziali;
 - I. assegni di cura (contributi per persone non autosufficienti assistite in famiglia) e buoni servizio comunali;
 - J. contributi regionali per progetti di vita indipendente;
 - K. integrazione comunale ai contributi per progetti di vita indipendente;
 - L. rilascio Carta Diamante.
2. L'elencazione del comma precedente è subordinata alla effettiva erogazione dei servizi. L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni svolte in materia dagli uffici comunali, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente.
3. I principi e criteri del presente regolamento sono applicabili in quanto compatibili, anche all'erogazione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare ex lege 448/1998, cui si applica l'indicatore della situazione economica

(I.S.E.), nonché, fatte salve le disposizioni di legge, le assegnazioni e gli interventi assistenziali in campo residenziale.

Art. 3

Situazione economica

1. La situazione economica dei richiedenti è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo 109/98, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e del D.P.C.M. 242/2001 e loro integrazioni e modificazioni.
2. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di priorità dipendenti dalla situazione economica.

Art. 4

Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 109/1998, del D.P.C.M. 221/1999 e del D.P.C.M. 242/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In applicazione dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 109/1998, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti identificati ai sensi del comma 1, per i servizi dell'infanzia e scolastici, per i servizi assistenziali di tipo residenziale, per l'erogazione di contributi per l'acquisto della prima casa e per le prestazioni agevolate a favore di disabili. Sino a nuova disciplina, rimangono in vigore le disposizioni già adottate e vigenti.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla attestazione I.S.E.E. rilasciata sulla base della dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i servizi scolastici, il richiedente è il genitore del minore o altra persona legittimata. Qualora i genitori non siano coniugati e uno dei due non conviva con il figlio, nella domanda di iscrizione è necessario dichiarare se il minore sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori o di uno solo di essi. Nel caso in cui il minore sia a carico fiscale di entrambi i genitori, è necessaria l'attestazione I.S.E.E. anche del genitore non convivente. Ai fini dell'attribuzione di punteggio per la graduatoria di ammissione al servizio, sono considerati lavoratori entrambi i genitori e, a parità di condizione, viene considerato l'I.S.E.E. più elevato. La retta è individuata con riferimento all'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare anagrafico, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 109/1998, dal D.P.C.M. 221/1999 e dal D.P.C.M. 242/2001 e successive modificazioni e integrazioni. La condizione di fiscalmente a carico e relativa percentuale sono verificati attraverso la dichiarazione dei redditi o attestazione del datore di lavoro.

Art. 6

Dichiarazione sostitutiva presentata al Comune

1. La dichiarazione sostitutiva unica per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. può essere presentata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.) e al Comune presso gli uffici a tale scopo organizzati. E' attivato almeno un ufficio all'interno del Dipartimento del Welfare.
2. Nel caso di dichiarazione presentata al Comune, gli uffici assicurano l'informazione e l'assistenza per consentire la compilazione da parte dell'utente e rilasciano l'attestazione I.S.E.E. relativa. Gli uffici che danno assistenza per la compilazione possono chiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali e che viene restituita al dichiarante. In ogni caso, la responsabilità della dichiarazione sostitutiva rimane in capo al dichiarante.

Art. 7

Variazione della situazione economica

1. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione e potrà essere utilizzata, munita dell'attestazione rilasciata, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.
2. Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.
3. Quando la dichiarazione sostitutiva e relativa attestazione I.S.E.E. non fanno riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, perché ancora in corso di validità, gli uffici comunali possono chiedere una nuova dichiarazione che sostituisce integralmente quella precedente, nei casi in cui il soggetto sia in possesso dei dati dell'ultima certificazione/dichiarazione I.R.P.E.F., ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. In questo caso, la mancata presentazione della nuova dichiarazione determina gli effetti stabiliti all'art.3, comma 2, del presente regolamento. Gli uffici comunali possono chiedere una nuova dichiarazione ISEE anche quando hanno comunque notizia di variazioni intervenute nella situazione economica o familiare.
4. La decorrenza degli effetti delle variazioni e delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare parte dalla data di presentazione.

Art. 8

Controlli

1. Gli uffici comunali che ricevono le dichiarazioni ed attestazioni I.S.E.E. organizzano adeguati controlli, anche a campione, per verificare la veridicità di quanto dichiarato, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune di Venezia. I dirigenti danno disposizioni specifiche per l'effettuazione dei controlli e ne sono responsabili.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretto ed indiretto, anche avvalendosi di soggetti esterni quali la Guardia di Finanza con i quali formulare eventuali protocolli d'intesa.
3. Per l'effettuazione dei controlli, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione in originale o in copia di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali e che

- viene restituita al dichiarante se il controllo dà conferma delle dichiarazioni e viene trattenuta in copia se fa riscontrare difformità.
4. Possono essere eseguiti controlli nei confronti del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare, diretti ad accertare la completezza e la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati a disposizione dell'Ufficio Tributi del Comune, del Ministero delle Finanze, dell'INPS, delle Ambasciate e Consolati, del Tribunale competente per territorio e materia e di qualunque altro ente certificante.
 5. L'organizzazione dei controlli deve prevedere, in ogni caso, la verifica sulle dichiarazioni:
 - a) palesemente inattendibili
 - b) contraddittorie rispetto ad altri fatti, stati e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella dichiarazione o precedentemente dichiarati;
 - c) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - d) con valore I.S.E.E. pari a zero;
 - e) presentate da soggetti che non sono in grado di dichiarare redditi ai fini I.R.P.E.F. fatti salvi i redditi esenti.
 6. Nel caso di errori materiali di modesta entità, che non comportino la perdita o revoca di agevolazioni, gli uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione. Negli altri casi, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per false dichiarazioni, gli uffici provvedono alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei benefici indebitamente percepiti.
 7. Qualora il beneficiario di una agevolazione tariffaria non proceda al pagamento della tariffa agevolata, la riammissione al servizio alla scadenza, nel caso di servizi con prestazioni agevolate richiedibili di anno in anno, è subordinata all'integrale previo pagamento di quanto dovuto per il precedente periodo.
 8. Con periodicità almeno trimestrale, l'esito del controllo effettuato da un ufficio comunale è comunicato agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate. Il Direttore del Dipartimento per il Welfare dà a tale scopo disposizioni di coordinamento rivolte a tutte le Direzioni interessate, anche al fine di uniformare le procedure di controllo e di costituire una banca dati.
 9. Al fine di rendere omogenee le procedure di controllo, è possibile costituire un ufficio unico per il controllo sulle dichiarazioni a supporto delle Direzioni erogatrici dei servizi.

Art. 9

Ulteriori criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle situazioni individuali e/o familiari, dell'individuazione dell'intervento e della quantificazione della quota di compartecipazione o dell'ottenimento di un contributo, la Giunta Comunale ha la facoltà di adottare criteri di maggior favore nei confronti dei cittadini per l'erogazione di particolari prestazioni sociali e socio assistenziali.
2. La Giunta Comunale può individuare ulteriori criteri economici e la loro incidenza ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e non considerati nel calcolo dell'I.S.E.E.

Art. 10

Norma transitoria

1. Il presente regolamento non trova applicazione per la definizione delle rette per gli Asili Nido, fino alla definizione del ricorso pendente avanti al Consiglio di Stato sulla sentenza n. 206/04 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che ha annullato i parametri I.S.E.E. stabiliti dalla Giunta Comunale per detti servizi.